



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 5

ORDINANZA

n. 4 del 06-03-2024

Oggetto: Provvedimento temporaneo in materia di viabilità. Sospensione del traffico veicolare sui tratti urbani interessati dal passaggio della 7^ tappa della "59^ Tirreno-Adriatico" - Domenica 10 marzo 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di marzo, il Responsabile del 5° Settore, Dott. Eugenio Vendrame,

Premesso che con Ordinanza dell'1 marzo 2024 la Prefettura - U.T.G. di Ascoli Piceno ha disposto per domenica 10 marzo 2024, a partire da 30 minuti prima della partenza, la sospensione temporanea della circolazione veicolare su tutto il percorso interessato dalla 7^ tappa della gara ciclistica internazionale per professionisti denominata "59^ Tirreno-Adriatico";

Preso atto che, relativamente al territorio Comunale di Monteprandone, la carovana ciclistica, che partirà alle ore 12:45 da San Benedetto del Tronto, interesserà esclusivamente i tratti urbani delle SS.PP. 71 e 54;

Valutato pertanto che risulta necessario procedere durante lo svolgimento della competizione, limitare e/o sospendere il traffico veicolare e pedonale sulle strade limitrofe alle vie interessate dalla prefata competizione;

Considerato che lo scrivente, vista la presenza di una rilevante viabilità alternativa, ha provveduto a rilasciare in data 5 febbraio 2024 – prot. n.3097, il nulla osta al passaggio della tappa in parola;

Viste le disposizioni contenute nella circolare del 27 novembre 2019 prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del Ministro dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la quale prevede, al punto 2.5, per le manifestazioni sportive di rilevanza internazionale una specifica deroga affinché la chiusura al traffico sia disposta fino al passaggio dell'automezzo "Fine Gara Ciclistica", anche oltre i 15 minuti previsti dalla circolare;

Preso atto della Ordinanza Dirigenziale n.218 del 5 marzo 2023 emanata dal Comandante la Polizia Locale di San Benedetto del Tronto;

Vista la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile con la quale è stato disposto, in occasione dell'evento sportivo *de quo*, l'apertura del Centro Operativo Comunale di Monteprandone;

Visti gli artt. 7, comma 1, lett. a) e 9 commi 1, 6 e 6 bis del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare artt.107 e 109,

ORDINA

per le motivazioni addotte in premessa il giorno **10 marzo 2024** dalle ore **12:00** alle ore **14:30** e/o comunque fino al passaggio dell'automezzo "Fine Gara Ciclistica", la **sospensione** temporanea del traffico veicolare e pedonale su i tratti urbani ricadenti sul territorio di questo Comune, delle **SS.PP.71 e 54** ed interessanti le sottoelencate strade:

- SP 71 - Monterenzo / Fosso dei Galli
- SP 71 - Colle S. Angelo / San Donato
- SP 71 - Colle S. Angelo / Via Delle Mandrie
- SP 71 - Via Solagna Ragnola (campo sportivo)
- Sp 71 - Via Bora Ragnola civici 1-3
- SP 71 - Via Miramare
- ROTATORIA SP 71 e SP 54 - Via Belvedere / Via Po
- Sp 54 - Via Belvedere
- SP 54 - Via Miramare / Borgo da Mare (semaforo)
- SP 54 - Borgo da Sole / Via Indipendenza (croce)
- SP 54 - Via Mattatoio
- SP 54 - Via Leopardi (entrata Centro Storico)
- SP 54 - Via Borgo da Sole / Via Leopardi (uscita)
- SP 54 - Colle Appeso / stradina per Cimitero di Acquaviva
- SP 54 - Colle Appeso / Cavaceppo / Ceppocavallo
- SP 54 - Via Montetinello direzione Sant'Egidio di Monsampolo.

A tal fine **ORDINA** altresì

che durante il periodo di sospensione o di limitazione temporanea della circolazione sia:

- a) vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti.
- b) fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti.
- c) fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.
- d) fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

AFFIDA

al **2° Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo**, il posizionamento di una adeguata segnaletica stradale, di un congruo numero di transenne nonché, ai sensi dell'art.16 comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e smi. dell'attivazione del **Personale Volontario di Protezione Civile** da esso dipendente.

DISPONE

che questo **5° Settore - Polizia Locale**, provveda, limitatamente a questo territorio, alla gestione della viabilità interessante la gara, prevedendo sin d'ora di potersi avvalere del sopraccitato **Personale Volontario di Protezione Civile** ovvero di altro personale volontario all'uopo abilitato.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.

DISPONE altresì

che la presente Ordinanza venga comunicata:

- a tutta l'**utenza** mediante pubblicazione all'Albo Pretorio (per la durata di 15 giorni) ed a mezzo di altri **strumenti di informazione istituzionale**;
- al **2° Settore Lavori Pubblici -Tecnico Manutentivo**;
- Alle Spett.li **Prefettura - UTG, Questura, Regione Marche e Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno** per il tramite di questo Comando.

AVVERTE infine

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
f.to Dott. Eugenio Vendrame

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-03-2024 al 21-03-2024
Lì 06-03-2024

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Li 06-03-2024

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Eugenio Vendrame